

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2354)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, PIERACCINI, VENANZETTI,  
ARIOSTO e TEDESCO TATÒ Giglia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1975

Abrogazione del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006,  
concernente disposizioni sul matrimonio dei funzionari diplo-  
matici e consolari

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, dispone che i funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare ed altre categorie di dipendenti del Ministero degli affari esteri « non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il regio assentimento ». Il rifiuto dell'assentimento viene definito dalla legge « insindacabile », e d'altra parte il contrarre matrimonio senza aver preventivamente ottenuto l'assentimento determina la « dispensa » dal servizio del funzionario (salvo il caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, e purchè ci siano figli naturali da legittimare).

Il citato regio decreto-legge, di cui è evidente a prima vista il chiaro stampo fascista, è tuttora in vigore, anche perchè esplicitamente richiamato dall'articolo 230 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Che cosa comporta, in pratica, tale normativa? Essa avvia, una volta presentata la domanda di assentimento, una odiosa forma di inquisizione poliziesca, che investe la vita privata della « futura sposa » e perfino dei suoi genitori (art. 2 del regio decreto-legge). Si tratta di un'inammissibile forma di interferenza, che viola i più elementari diritti alla riservatezza e che — com'è facile immaginare — comporta possibili illegittime utilizzazioni delle informazioni così raccolte, poichè tali informazioni finiscono nel fascicolo personale dell'interessato.

L'arcaicità e l'insipienza dell'istituto sono dimostrate ancor più dal riferimento testuale ed esclusivo della normativa del regio decreto-legge n. 2006 del 1925 alla « futura sposa »: è solo questa, infatti, ed i suoi genitori, ad essere oggetto di indagini e di accertamenti, mentre i « futuri mariti » (così come i loro ascendenti) delle funzionarie che, ormai sempre più frequentemente, entrano

nelle carriere del Ministero degli affari esteri, sono esonerati da ogni forma di indagine sulla propria vita privata. Ne risulta una inconcepibile discriminazione ai danni della donna, frutto, evidentemente, del perdurare di quella stessa mentalità che aveva portato ad inserire nel codice penale fascista le ben note norme sull'adulterio.

Un primo passo verso l'abolizione di questa vetusta normativa è stato compiuto, anche a seguito delle lamentele degli interessati e delle critiche mosse da giuristi e parlamentari, nel 1967: l'articolo 269, terzo comma, del vigente ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) ha disposto che l'istituto dell'assentimento non si applichi più al personale delle carriere di concetto e neanche ai funzionari della carriera direttiva amministrativa. Di conseguenza, attualmente, l'obbligo di richiedere l'assentimento si applica esclusivamente ai funzionari diplomatici.

Questa parziale abrogazione finisce, paradossalmente, col creare un'ulteriore assurda discriminazione fra categorie di dipendenti dello Stato operanti nello stesso settore: l'Amministrazione, in forza di una norma ridicola, nega ai soli diplomatici quelle doti di discernimento e di prudenza nella scelta del coniuge che riconosce invece a tutte le altre categorie.

L'abrogazione totale del regio decreto-legge n. 2006 del 1925 appare quindi non più dilazionabile. È inoppugnabile che norme siffatte — le quali in sostanza: 1) creano inammissibili discriminazioni fra i due sessi; 2) introducono una inconcepibile disparità di trattamento fra categorie di pubblici impiegati; 3) autorizzano indagini di polizia al di fuori di ogni controllo della magistratura; 4) definiscono insindacabile il rifiuto dell'assenso — vadano in ogni caso considerate incompatibili con la lettera e lo spirito della nostra Costituzione, la quale invece, come tutti sanno, riconosce ai cittadini — nessuno escluso — l'inviolabilità della libertà personale (art. 13), il diritto alla tutela giurisdizionale contro tutti gli atti della pubblica amministrazione (art. 103), e più in generale, una garanzia assoluta contro ogni attentato ai diritti inalienabili della persona. Ma soprattutto, nessuno può ignorare che la nostra Carta Costituzionale, all'articolo 3, proclama l'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso o di condizioni personali e sociali: ed è proprio questo principio quello che più di ogni altro viene apertamente violato nel regio decreto-legge n. 2006 del 1925 introdotto dal legislatore fascista.

I proponenti confidano che le ragioni esposte convinceranno i senatori ad approvare l'articolo unico del disegno di legge che ci onoriamo di sottoporre alla loro attenzione.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È abrogato il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, recante disposizioni sul matrimonio di funzionari diplomatici e consolari.